

# 067319/EU XXIV.GP Eingelangt am 14/12/11

#### **COUNCIL OF** THE EUROPEAN UNION

#### **Brussels, 13 December 2011**

18588/11

**Interinstitutional File:** 2011/0187 (COD)

> **TELECOM 213 COMPET 621** MI 670 **CONSOM 217 CODEC 2434 INST 656 PARLNAT 322**

#### **COVER NOTE**

from:	The Italian Senate
date of receipt:	12 December 2011
to:	Mr Donald Tusk, President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union (Recast)
	<ul> <li>Opinion of the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality<sup>1</sup></li> <li>[doc. 12639/11 TELECOM 99 COMPET 352 MI 355 CONSOM 116 CODEC 1182 + REV1 - COM (2011) 402 final]</li> </ul>

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion.

The translation can be found at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: <a href="http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do">http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do</a>

18588/11 HVW/ek

## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

Doc. XVIII-bis n. 50

### RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BORNACIN)

approvata nella seduta del 29 novembre 2011

**SULLA** 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL ROAMING SULLE RETI PUBBLI-CHE DI COMUNICAZIONI MOBILI ALL'INTERNO DELL'UNIONE (RIFUSIONE) (COM(2011) 402 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

18588/11 HVW/ek DG C II



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 402 definitivo,

considerato che esso interviene a modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, già peraltro modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, al fine di garantire la vendita di servizi di *roaming* separata da quella di servizi di comunicazioni mobili nazionali, nonché le condizioni di accesso all'ingrosso alle reti pubbliche di telefonia mobile al fine di fornire servizi di *roaming*;

considerato che, ad avviso della Commissione europea, lo strumento della rifusione (grazie al quale la presente proposta incorpora e sostituisce i precedenti regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009), è il più adeguato al fine di garantire la massima comprensibilità e trasparenza tanto per gli operatori di settore, quanto per i consumatori;

tenuto conto che la presente proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione pubblica (avviata l'8 dicembre 2010 e alla quale hanno partecipato tanto i Governi di diversi Stati membri, quanto i principali operatori di telefonia mobile all'interno dell'UE), ed è accompagnata da una breve relazione sull'esito della verifica del funzionamento dei regolamenti vigenti in tema di *roaming*, corredata di proposte dettagliate;

tenuto conto infine dell'orientamento espresso dalle Commissioni del Senato, in sede di esame delle due proposte legislative sfociate nei regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009, favorevole a una progressiva estensione di forme di controllo del mercato e di tutela dei consumatori dal solo *roaming* vocale al *roaming* di SMS e di dati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le caratteristiche peculiari proprie del mercato del *roaming* fanno sì che un approccio armonizzato a livello dell'Unione europea sia l'unico in grado di garantire che le misure siano adottate in modo coerente e nella massima tutela degli interessi delle imprese e dei consumatori in tutti gli Stati membri;

18588/11 HVW/ek 3
DG C II EN/IT

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua alle finalità che intende perseguire. In tal senso appare apprezzabile che, nell'introdurre delle tariffe massime, all'ingrosso e al dettaglio, per i servizi di *roaming*, la Commissione preveda, per le stesse, sia un termine nell'applicazione, sia le condizioni per un'eventuale cessazione anticipata delle stesse;

nel merito, l'impianto generale della proposta appare ampiamente condivisibile e in linea con gli orientamenti più volte espressi in fase ascendente sia dalla 14ª Commissione, sia dalla Commissione competente per materia, soprattutto laddove viene previsto e disciplinato l'obbligo di vendita separata dei servizi di *roaming* nel mercato domestico, nonché di concessione dell'accesso all'ingrosso ai servizi di *roaming*. Apprezzabile e condivisibile appare altresì la modifica al ribasso delle tariffe medie all'ingrosso e al dettaglio per il *roaming* vocale e di SMS, nonché la fissazione ex novo delle stesse per il *roaming* di dati;

talune riserve suscita la fissazione della data ultima per verificare il funzionamento della nuova normativa al 30 giugno 2015. Poiché larga parte degli adempimenti e degli adeguamenti tecnici, necessari a garantire l'accesso all'ingrosso ai servizi di roaming a chiunque ne faccia ragionevole richiesta, dovrebbero essere perfezionati entro il 1º luglio 2014, e considerate le perplessità e i punti problematici sollevati da diversi operatori di settore nel corso delle consultazioni lanciate lo scorso dicembre, potrebbe essere opportuno prevedere un momento intermedio di verifica entro il 31 dicembre 2013:

infine, merita una riflessione supplementare la scelta, da parte della Commissione europea, dello strumento della rifusione. Pur condividendo le ragioni di chiarezza e trasparenza che hanno consigliato di procedere in tal senso, si sottolinea come - in linea con tutta la casistica degli ultimi anni - il fatto di optare per la rifusione abbia fatto sì che la proposta di regolamento non sia accompagnata né da una relazione tecnica, né da una motivazione per quanto attiene al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, né, soprattutto, da una valutazione d'impatto, particolarmente necessaria e opportuna tenendo conto delle significative novità introdotte in tema di roaming e dei complessi adeguamenti tecnici che esse richiederanno. Né la presentazione, contestualmente alla proposta di regolamento, della relazione sul funzionamento dei pre-esistenti regolamenti 717/2007 e 544/2009, può essere in alcun modo considerata come sostitutiva dei suddetti adempimenti, indispensabili al fine di consentire ai parlamenti nazionali di esprimersi con piena cognizione di causa. Appare pertanto opportuna e auspicabile, da parte della Commissione europea, un'integrazione alla presente proposta, che ne faciliti la lettura e la valutazione. Più in generale, si sottolinea la necessità che le rifusioni, presentando per definizione modifiche sostanziali alla normativa che esse intervengono ad abrogare e sostituire, siano sempre accompagnate da una relazione tecnica e da un impact assessment.

18588/11 HVW/ek 4
DG C II EN/IT